

Codice A1813A

D.D. 19 aprile 2018, n. 1136

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 15/2018 per la sistemazione del torrente Frejus nella parte alta del bacino e in apice di conoide. Richiedente: Comune di BARDONECCHIA (TO).

In data 19/09/2016 con nota prot. n. 15082 (pervenuta in data 22/09/2016 prot. n. 40452/A1813A) il Comune di Bardonecchia (TO) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la sistemazione del **torrente Frejus** nella parte alta del bacino e in apice di conoide.

Gli interventi previsti sono principalmente i seguenti:

Sito A (parte alta del bacino – quota 1730 m circa s.l.m.)

- realizzazione di un tratto di scogliera in massi, in parte presenti in alveo in parte provenienti da cava, in sponda sinistra per una lunghezza di circa 45,00 m a monte della briglia esistente;
- ricalibratura delle sezioni d'alveo a monte della briglia esistente con asportazione del materiale litoide depositatosi e riutilizzo del medesimo materiale ad imbottimento di sponda in sinistra idrografica nella zona retrostante alla suddetta scogliera in progetto ed in corrispondenza dell'ala sinistra della briglia, attualmente aggirata e scalzata;
- ulteriore protezione dell'ala sinistra della briglia tramite il posizionamento di elementi modulari ad ombrello, costituiti da travi, funi e reti in acciaio, ancorati ad una piastra in cemento armato e riempiti di terra;
- rifacimento della copertura della briglia tramite cordolo in cemento armato sormontato nella parte centrale da lastre in pietra;
- tamponamento della parte centrale scalzata della briglia con massi di cava intasati con calcestruzzo;
- posizionamento di altri elementi modulari ad ombrello immediatamente a valle della briglia con funzione di contro briglia; tali elementi verranno riempiti in terra e coperti mediante soglia in massi di cava;
- realizzazione di ulteriore soglia in massi di cava a valle dei suddetti elementi ad ombrello;

Sito B (apice di conoide – quota 1370 m circa s.l.m.)

- consolidamento dell'esistente briglia scalzata, con paramento in muratura, tramite la realizzazione di una briglia in cemento armato intirantata; la zona tra le due briglie verrà riempita con magrone e ghiaia;
- consolidamento dell'esistente controbriglia in cemento armato, completamente sottoscalzata, con l'esecuzione di una briglia sempre in c.a.;
- realizzazione di un'ulteriore controbriglia in c.a. a valle della precedente;
- rivestimento delle gavete delle briglie e controbriglie con lastre di pietra;
- riempimento delle aree comprese tra le suddette briglie e controbriglie con terra e ghiaia e soglie in massi di cava;
- realizzazione di n. 3 soglie in massi di cava a valle del suddetto complesso di briglie;
- sistemazione dell'esistente soglia ammalorata, presente a valle delle succitate soglie in progetto, tramite il rifacimento della parte superiore in c.a. e il rivestimento con lastre di pietra;
- realizzazione di difese spondali in massi, in parte presenti in alveo in parte provenienti da cava, in sinistra e in destra idrografica, a partire dal complesso di briglie verso valle per uno sviluppo di circa 110-120 m.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa, a firma del Dott. For. Alberto Dotta, del Dott. Geol. Zeno Vangelista (per la *relazione geologica*) e del Dott. Ing. Fabio Peirolo (per la *relazione di calcolo strutturale* e la *tavola 12 – costruttivi strutturali sito B*); i suddetti elaborati sono costituiti, in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione

idraulica, dalla *relazione tecnica descrittiva*, dalla *relazione idrologico-idraulica* e da *n. 11 elaborati grafici*, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Bardonecchia, con D.G.C. n. 76 del 23/08/2016, ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto.

A seguito dei vari sopralluoghi effettuati e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Bardonecchia (TO), ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il progetto esecutivo dovrà contenere i calcoli di verifica della stabilità delle opere di difesa e delle briglie nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, azione sismica, ecc.);
3. i piani di appoggio delle strutture di fondazione delle briglie, delle scogliere e delle soglie dovranno essere posti alle quote di progetto e comunque, in ogni caso, inferiori di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo sistemato nelle sezioni trasversali interessate;

4. le scogliere in progetto dovranno essere idoneamente risvoltate ed immorsate a monte ed a valle all'interno della sponda esistente oppure idoneamente raccordate con le briglie ed eventuali difese esistenti;
5. il paramento esterno delle nuove opere di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
6. i massi costituenti le scogliere e le soglie dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,3 mc e peso superiore a 8,0 kN; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi stessi a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
8. le sponde, le opere idrauliche e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
10. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
11. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
12. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione dovrà essere inviata dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
13. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la

realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Adriano BELLONE)